

REGOLAMENTO (CE) N. 1034/94 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda il cofinanziamento comunitario del premio nazionale complementare al premio per le vacche nutrici conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3611/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 d, paragrafo 8,

All'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 489/94⁽⁴⁾, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

considerando che il regolamento (CE) n. 3611/93 ha esteso il cofinanziamento comunitario del premio nazionale complementare al premio per le vacche nutrici agli Stati membri il cui patrimonio bovino è caratterizzato da un forte orientamento delle mandrie di vacche nutrici alla produzione di carne; che occorre precisare la procedura di decisione intesa a stabilire, in base alle informazioni disponibili, gli Stati membri che soddisfano le condizioni previste e che possono quindi beneficiare di detto cofinanziamento;

• 3. Al più tardi il 1° agosto di ogni anno la Commissione decide quali sono gli Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 d, paragrafo 7, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 805/68 per il cofinanziamento da parte del FEAOG del premio nazionale complementare. Per quanto riguarda l'anno civile 1993, la Commissione adotta tale decisione al più tardi il 15 maggio 1994. •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 5. 3. 1994, pag. 8.